

Roma, 17.03.2010

Prot.n. 001123

Com.n. 25

Oggetto: Atto 171 (schema di d.lgs. recante attuazione della direttiva 2006/123 in materia di servizi nel mercato interno) – Parere definitivo commissioni Camera.

Si comunica che in data 11 marzo 2010 è stato approvato il parere (che si allega per opportuna conoscenza) delle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive della Camera dei Deputati) in merito all'Atto 171 relativo allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/123 sui servizi nel mercato interno (c.d. Bolkestein).

Ai fini della conclusione dell'iter d'approvazione dello schema di decreto in oggetto, il richiamato parere – al pari di quello che verrà formulato dalle competenti Commissioni del Senato – pur non avendo carattere vincolante, contiene alcune importanti indicazioni per il Governo che dovrà approvare, in via definitiva, tale provvedimento.

In particolare, per quanto riguarda i settori del sistema confederale maggiormente interessati dalle osservazioni ivi riportate, si evidenzia che le istanze avanzate da Confcommercio nell'ambito dei lavori parlamentari hanno trovato un positivo riscontro, come si evince dai passaggi del parere di seguito richiamati.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'art. 69 della bozza di decreto prevede la possibilità di esercizio del commercio in forma ambulante e su aree pubbliche anche da parte delle società di capitali.

Sul punto, le Commissioni suggeriscono al Governo di valutare l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali in considerazione delle ripercussioni negative che potrebbero derivarne per le oltre 160.000 microimprese operanti in questo settore, caratterizzate quasi tutte da una conduzione di tipo familiare.

Viene altresì espressamente considerata l'esigenza di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali», di cui all'art. 16 del provvedimento in esame, sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria che, più specificamente, per evitare il rischio di un equiparazione (da escludersi esplicitamente), da parte delle regioni, dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali.

A tal proposito, infatti, si è osservato che una simile eventualità, penalizzerebbe il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche in quanto verrebbero messi in discussione la garanzia e la tutela dei diritti acquisiti dalle aziende nel corso degli anni.

RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Per quanto concerne il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, è stato opportunamente rilevato che l'articolo 71, trasformando in dichiarazione di inizio attività l'autorizzazione attualmente prevista per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici, potrebbe pregiudicare la possibilità di un effettivo accesso all'informazione da parte dei cittadini, anche in contrasto con principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Commissione, pertanto, richiede espressamente al Governo di valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 71 o, in subordine, di mantenere in capo ai comuni la facoltà di definire dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici.

La richiesta di sopprimere l'articolo 71 – ritenuto rischioso per la specificità della distribuzione capillare italiana, consistente, in particolare, nell'obbligo per le edicole di porre in vendita, con eguale trattamento, tutti i prodotti editoriali – è stata altresì formulata, nell'ambito dei rispettivi pareri, dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), al fine di conservare le garanzie a favore del pluralismo dell'informazione e nella prospettiva di una complessiva e coerente riforma dell'editoria, nonché dalla XIV Commissione (Politiche per l'Unione Europea).

AGENTI E MEDIATORI IMMOBILIARI

Il parere in oggetto è espressamente subordinato alla condizione che all'art. 73 venga mantenuto il ruolo degli agenti di affari in mediazione – mentre l'attuale formulazione della norma ne prevede la soppressione – così come disciplinato dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Una simile richiesta viene motivata dall'esigenza di tutelare i consumatori nonché di garantire la sicurezza della circolazione dei beni immobili. A tal proposito viene evidenziato come tali esigenze siano peraltro riconosciute dallo stesso legislatore comunitario allorché richiede, nel considerando n. 114 della direttiva, l'inserimento nei codici di condotta delle condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari.

Si segnala inoltre che la soppressione dell'art. 73 è stata altresì richiesta dalla XIV Commissione (Politiche per l'Unione Europea) nell'ambito del relativo parere.

TURISMO

Il parere in oggetto contiene infine un richiamo espresso all'ordine del giorno 9/03210/011 della seduta del 24 febbraio 2010 con cui il Governo si impegnavo a tenere conto della unicità e singolarità del settore del turismo ricreativo balneare nazionale già nel decreto di recepimento della direttiva, valutando a tal fine la possibilità di escludere tale settore dal campo d'applicazione della relativa disciplina o di prevedere per il medesimo un diverso trattamento rispetto al più generale campo dei «servizi».

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Dott. ssa Paola Mancini